

ASSOCIAZIONE RICREATIVA II E III ETA' OLBIA
VERBALE RIUNIONE STRAORDINARIA

In data 01/02/2023, in prima convocazione e con venticinque presenti, i soci riuniti hanno deliberato in merito ai correttivi da apportare sullo statuto per essere in regola con quanto specificato dal RUNTS.

Lo statuto è stato letto e sono state apportate le dovute modifiche e, successivamente, è stato rimesso all'approvazione dei soci e approvato all'unanimità.

La riunione, iniziata alle ore 17.30, si è conclusa alle ore 20.00.

Olbia, 01-02-2023

Il presidente

La segretaria

Carle Vincenzo

**Associazione Ricreativa
II e III Età**
Via Parma, 5 - Tel. 0789/68102
07026 Olbia (OT)

Marie Patrizia La

REGISTRATO A OLBIA
IL 03 FEB 2023 AL N° 119 SERIE 3
ESATTI € (ATTO ESENTE)

DI CUI SI RILASCIATA QUIETANZA
PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Giuseppe Ermenegildo Soro

IL DELEGATO
Carzedda Antonello

Carzedda Antonello

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE RICREATIVA II e III ETA' OLBIA

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE RICREATIVA II e III ETA'

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 - È costituita, ai sensi del D.lgs. 117/2017 (in seguito Codice del terzo settore) e del Codice civile, un'Associazione non riconosciuta avente la denominazione Associazione Ricreativa II e III età.

1.2 - L'associazione ha sede legale nel Comune di Olbia, in via Parma n 5, il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo (in seguito chiamato anche "C.D.")

1.3 - L'Associazione ha durata illimitata.

1.4 - La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione "organizzazione di volontariato" (ODV) solo in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Associazione Ricreativa II e III età - organizzazione di volontariato" in sigla denominata "Associazione Ricreativa II e III età - ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico."

ART. 2 – FINALITA' E ATTIVITA'

2.1 - L'associazione in oggetto persegue finalità civiche, d'utilità Sociale e solidaristiche, in qualità di organizzazione di volontariato costituita, secondo le disposizioni dell'art. 4 e dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore, in forma di associazione non riconosciuta e composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le menzionate attività sono pertanto finalizzate:

- a) alla promozione sociale, culturale e civile delle persone, in particolare gli anziani e le persone in situazione svantaggiata in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
- b) alla ricerca e alla costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni alla partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità all'impegno nel volontariato civile e solidale.
- c) alla tutela del diritto alla salute, all'ambiente, alla assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità.
- d) al sostegno alla collaborazione e alla elaborazione di progetti, anche con le istituzioni pubbliche e le altre realtà del terzo settore, volti a promuovere assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguati e sufficienti per le persone, specie per gli anziani e alla non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa.
- e) alla ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni.
- f) ad essere il presidio sul territorio locale delle dinamiche conseguenti alle trasformazioni sociali e di porre attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali.
- g) alle attività volte a promuovere e garantire la parità di genere.
- h) all'attenzione delle esigenze dei giovani, educative, lavorative e sociali.
- l) alla promozione di stili di vita sani ed equilibrati, in particolare per favorire un invecchiamento attivo.

2.2 – Per raggiungere le sue finalità l'associazione intende promuovere e gestire, a titolo esemplificativo:

- incontri e dibattiti volti all'informazione e all'aggiornamento culturale su argomenti di attualità, su problemi di interesse generale e/o locale.



STATUTO dell'ASSOCIAZIONE RICREATIVA II e III ETA' OLBIA

- una sala di lettura.
- manifestazioni di carattere artistico e/o musicale.
- attività di intrattenimento nei locali dell'associazione, dove soci ed esterni (nel rispetto dei regolamenti interni e delle normative vigenti) possono usufruire anche del servizio di bar. - corsi e lezioni di ginnastica, ballo e su temi culturali, artistici, culinari, scientifici, ambientali e simili.
- iniziative per coadiuvare le scuole cittadine di ogni ordine e grado a prevenire e ridurre la dispersione scolastica.
- zone ortive, come mezzo per l'impiego del tempo libero e come strumento educativo delle persone, con particolare attenzione alla coltivazione di prodotti biologici.
- Viaggi e soggiorni turistici come momenti di socializzazione e miglioramento della Salute e di sviluppo culturale.
- programmi di prevenzione sanitaria e di diffusione dei più recenti metodi di cura delle malattie.
- attività di educazione e sensibilizzazione verso il tema della salute e dei corretti stili di vita, anche presso le scuole e il pubblico in generale.

2.3 – Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2, della L. 8/11/2000 n. 328, servizi e prestazioni di cui alla L. 5/2/1992 n. 104 e alla L. 22/6/2016 n. 112;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione.
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 8/3/2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 24/12/2007 n. 244

2.4 – L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

2.5 – L'associazione può esercitare l'attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

2.6 – Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'associazione potrà tra l'altro e in via esemplificativa:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o acquisto, in diritto di proprietà o con altro diritto reale, di beni immobili;
- b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
- c) amministrare e gestire i beni ed i valori di cui sia proprietaria, locatrice, in comodato o comunque posseduti;
- d) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università, Centri di Ricerca ed altri enti simili a carattere didattico, formativo o scientifico;
- e) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE RICREATIVA II e III ETA' OLBIA

lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;

f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l'associazione, gli operatori dei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale;

g) erogare premi e borse di studio;

h) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente ai settori d'interesse dell'associazione;

i) svolgere ogni altra attività mobiliare, immobiliare e finanziarie che sia di supporto al perseguimento delle finalità dell'associazione, ivi compresa l'attività editoriale.

ART. 3 - AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

3.1 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 del Codice Del Terzo Settore.

3.2 - Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le ODV, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

3.3 - Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica,
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

3.4 - Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, Codice del Terzo Settore tra ODV e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.

3.5 - La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato nel libro degli associati.

3.6 - L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio.

- L'interessato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

3.7 - Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti o temporanei.

3.8 - L'assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettato dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

3.9 - La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE RICREATIVA II e III ETA' OLBIA

ART. 4 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

4.1 – I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) elettorato attivo e, per i soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) votare nell'assemblea per la votazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

4.2 – I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

4.3 – L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione deve essere sempre svolta a titolo volontario e gratuito.

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5.1 – La qualifica di socio si perde per: a) morte, b) recesso, c) esclusione.

5.2 – Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo della motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

5.3 – Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio Direttivo stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

5.4 – L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo di seguito chiamato C. D., può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra i soci o pubblicamente esprimono opinioni o tengano comportamenti che gettano discredito sull'associazione;
- c) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentano dissidi tra i soci.

5.5 – Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata A/R. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data di comunicazione al socio della delibera dell'assemblea. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge.

5.6 – I soci receduti, o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 6 – ORGANI SOCIALI

6.1 – Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;

**Associazione Ricreativa
II e III Età**

Via Parma, 5 - Tel. 0789/68102
07026 Olbia (OT)

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE RICREATIVA II e III ETA' OLBIA

d) Il Collegio dei Revisori, se istituito dall'assemblea dei soci.

6.2- Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri del Collegio dei Revisori, nel caso non siano soci dell'associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

7.1 - L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento delle quote

Sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali.
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- c) approva il bilancio.
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- e) delibera sull'esclusione degli associati.
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

7.2 - L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

c) - L'assemblea si riunisce di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purché facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA: B) CONVOCAZIONE E QUORUM

8.1 - L'assemblea è convocata dal Presidente previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di 10 (dieci) giorni.

8.2 - L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo e ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

8.3 - L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno, conseguente (dal segretario) trascritto nell'apposito registro.

8.4 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.5 - L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

Associazione Ricreativa
II e III Età

Sede legale Olbia, via Parma n 5

Via Parma, 5 - Tel. 0789/68102
07026 Olbia (OT)

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE RICREATIVA II e III ETA' OLBIA

8.6 – Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

8.7 – In caso di mancanza del Presidente, del Vice- Presidente e di oltre la metà del Consiglio occorre convocare entro trenta giorni, l'assemblea dei soci, il Socio nominato dalla stessa Assemblea, provvederà a nominare un Segretario, anche non socio. La stessa assemblea nominerà il Consiglio Elettorale composto da un Presidente e da uno o più scrutatori. il Consiglio elettorale nel rispetto delle normative vigenti pianificherà ed organizzerà i lavori elettorali per il rinnovo totale degli Organi Direttivi.

ART. 9- L'ASSEMBLEA: C) VOTAZIONI E VERBALI

9.1 – Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.

9.2 – Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

9.3 – L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice- Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio e, all'occorrenza, uno o più scrutatori anche non soci.

9.4 – Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito. libro.

9.5 – Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE

10.1 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dei membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

10.2 – Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente; può inoltre, attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

10.3 - Mancando nel corso dell'esercizio uno o più consiglieri, subentreranno i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; in mancanza, occorre convocare, entro 30 giorni, l'assemblea dei soci per l'elezione dei nuovi consiglieri: in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero consiglio.

10.4 – Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

10.5 – L'assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dai codici di comportamento adottati dalla rete associativa a cui l'associazione aderisce.

ART. 11– IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI E FUNZIONAMENTO

11.1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

11.2 – Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE RICREATIVA II e III ETA' OLBIA

11.3 – In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci, integrando anche quanto espresso nell'art. 5 del presente;
- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e i limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
- g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

11.4 – Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice civile.

11.5 – Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno due consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

11.6 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

11.7 – Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

11.8 – I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

ART. 12 – IL PRESIDENTE

12.1 - Il Presidente è eletto direttamente dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, per la durata massima di tre anni, o comunque fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile in caso di contestuale rielezione all'interno del Consiglio Direttivo.

12.2 – Il presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

12.3 – Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal C.D.

12.4 – In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il C. D. per l'elezione del nuovo presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

ART. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI

13.1 – L'assemblea ordinaria elegge il Collegio dei Revisori, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

13.2 – Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra i soci o anche tra i non soci, di cui almeno un effettivo ed un supplente deve essere in possesso

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE RICREATIVA II e III ETA' OLBIA

dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma secondo, del Codice civile.

13.3 – Il Collegio dura in carica tre anni e suoi membri sono rieleggibili; l'assemblea ne designa il Presidente. Per le cause di ineleggibilità e incompatibilità si applicano l'art. 2399 del Codice civile.

13.4 – Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro effettivo, subentra il Membro supplente più anziano di età; nel caso venisse a mancare il Presidente subentra in tale carica il membro effettivo più anziano d'età.

13.5 – Il Collegio assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli art. 2403 e seguenti del Codice civile.

13.6 – Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore l'assemblea ordinaria può assegnare al Collegio la revisione legale dei conti; in tal caso tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 – PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

14.1 – Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate Comunque, denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.2 – Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14.3 – L'associazione, in quanto organizzazione di volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fondi diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a tipo esemplificativo:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali e finanziarie
- attività di raccolta fondi
- rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche
- contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore
- entrate derivanti dallo svolgimento dell'attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore
- ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal codice civile e dalle altre norme vigenti.

14.4 – Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore.

ART. 15 – ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

15.1 – l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

15.2 – Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

15.3 – Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2 del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

15.4 – L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE RICREATIVA II e III ETA' OLBIA

raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

15.5 – Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

15.6 – Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.

ART. 16 – BILANCIO SOCIALE

16.1 – Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 17 – LIBRI SOCIALI

17.1 – L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, se istituito.

17.2 – I libri sono tenuti a cura del Collegio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura del Collegio dei Revisori.

17.3 – I soci hanno il diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese, presentando istanza scritta al Consiglio Direttivo che concede la visione dei libri entro sei mesi, contemperando l'effettività del loro diritto di accesso e la tutela della riservatezza dei dati e dei documenti.

ART. 18 – VOLONTARI

18.1 – L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

18.2 – L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

18.3 – L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

18.4 – L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

ART. 19 – LAVORATORI

19.1 – L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

19.2 – In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

Associazione Ricreativa
II e III Età

Sede legale Olbia, via Parma n 5

Via Parma, 5 - Tel. 0789/68102
07026 Olbia (OT)

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE RICREATIVA II e III ETA' OLBIA

ART. 20 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento O ESTINZIONE

20.1 – In caso di scioglimento o estinzione per qualunque causa l'assemblea straordinaria messa in liquidazione designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

20.2 – Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni indicate dall'assemblea.

ART. 21 – DISPOSIZIONI

21.1 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice civile e le altre norme vigenti.

Olbia, 30/01/2023

Porte Vucuse

Silvestri Antonio

**Associazione Ricreativa
II e III Età**

Via Parma, 5 - Tel. 0789/68102
07026 Olbia (OT)

